

forte non possa mai avere un qualche vantaggio, qualora vi si facessero nuove aggiunte, osi incorporasse ad altre opere militari. Io quindi respingo la frase che si vorrebbe introdurre nel primo articolo, limitandomi a chiamarla inopportuna.

RACCHIA. La difesa dello Stato è per tutti sacro dovere. Il vocabolo *possono* è perciò razionale. Se queste fortezze fossero collocate nell'interno delle città, potrebbero senza esitazione forse venir demolite, ma se all'esterno di esse, pare a me che spetti al Consiglio generale di giudicare quelle che tornano utili, siccome suscettive di far parte di nuovi strategici sistemi permanenti di difesa dello Stato. Ed in questo caso esiste la necessità di conservare questi forti, limitando la demolizione o conversione in civili stabilimenti di tutti gli altri. Quindi mi pare che sarebbe necessaria l'unione del primo e terzo paragrafo, siccome relativi al medesimo oggetto.

BIXIO. La Commissione vi aderisce perchè si potrebbe compilare l'articolo così: *Tutti i forti che non hanno per iscopo la difesa dal nemico esterno saranno smantellati*, senza parlare delle città. Dicendo *dal nemico esterno* la questione resta ben definita, e precisata l'idea della legge, il cui scopo è di torre le fortezze che, non servendo contro i nemici, minacciano la libertà dei cittadini.

RACCHIA. Che non sono e non possono essere d'utilità, questo almeno va aggiunto.

MONTEZEMOLO. Il pregio più grande della legge è l'evidenza, è la chiarezza; tutti i vocaboli che possono ammettere dubbi, equivoche interpretazioni, hanno del gesuitico, hanno un non so che di oracolo che la Camera non deve assolutamente ammettere; questa è buona fede tra noi; questa è questione di lealtà; non ammettiamo nessuna parola che possa lasciar credere che alcuno di noi porti dei pensieri nascosti (*bisbiglio*). Parlo sulla frase, e mi sono abbastanza spiegato che non ammetto la possibilità che alcuno abbia nel cuore questo sentimento; non si creda che io voglia attaccare i sentimenti de'miei colleghi.

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposizione Galvagno. (È rigettata).

Mette poscia ai voti il primo articolo emendato come segue:

« Tutti i forti che non hanno per iscopo la difesa dal nemico esterno saranno smantellati, quanto alle opere militari che potessero minacciare l'interna sicurezza, e convertiti in utili stabilimenti. »

(È adottato).

Aprè la discussione sull'articolo secondo che si divide in tre parti, e dà lettura della prima così concepita:

« Saranno immediatamente demolite tutte le opere militari del forte di Castelletto di Genova, togliendone i cannoni ed i mortai. »

Annuncia che alla medesima il deputato Brofferio presenta un emendamento in questi termini:

« Propongo la soppressione dell'articolo secondo, colla emendazione dell'articolo terzo nel modo seguente: Sarà creata una Commissione di ufficiali e di cittadini che determini quali fortezze dello Stato siano da conservarsi, quali da abbattersi, quali da modificarsi; rimandarsi l'esecuzione delle sue deliberazioni a guerra finita. » (Gazz. P.)

BROFFERIO. Sacra e santa opera è l'abbattimento delle fortezze che il potere assoluto ha costrutte a soggezione delle città, a sgomento dei popoli; quindi fo plauso con tutta l'anima al primo paragrafo della legge, che condanna a morte le fortezze dello Stato, le quali senza utilità di difesa contro esterno assalto non provvedono che ad offesa delle popolazioni.

Ma perchè poi si voglia nominare una Commissione per far giudizio sopra le condizioni di tutte le fortezze dello Stato, ad

eccezione di quelle di Genova che si vogliono incontanente abbattute, io non comprendo; a meno che voglia dirsi che qui si tratti della causa di una città e non della causa dello Stato.

Noi pure abbiamo in Torino una fortezza la quale è assolutamente inutile contro nemico assalto, ed infestissima sorge contro la capitale; ed io chiedo perchè non si debba mettere in parità di condizioni Genova e Torino, perchè S. Giorgio e Castelletto debbano cadere incontanente, e la cittadella di Torino debba stare in piedi sia a guerra finita, e sino a che una Commissione pronunzi la sua sentenza.

Io non voglio un provvedimento di municipio, voglio un provvedimento nazionale; io non difendo S. Giorgio e Castelletto, io chiedo che una sola e medesima condanna cada sui forti di Genova e sulla cittadella di Torino. Voi volete abbattere due castelli, io ne voglio abbattere tre. Ma se questo è diritto di popoli, domando: perchè lo avranno i liguri e non i piemontesi? e poichè le due città sono sorelle, spero che saranno eguali i destini e fraterna sarà la partecipazione ai benefizi della libertà (*Applausi*). (Gazz. P. e Mess. T.)

(L'emendamento del deputato Brofferio è appoggiato).

PARETO ministro degli affari esteri. Il forte Castelletto è in Genova come il palazzo Madama in Torino; la cittadella di quest'ultima città è invece sita all'esterno: e quindi quanto a questa può nascere dubbio se veramente non possa più a nulla servire contro il nemico, od almeno può essere opportuno il non deciderlo su due piedi, senza l'avviso di una Commissione; ma quanto a quello basta la sola ispezione materiale del luogo che occupa per andare ogni dubbio in diletto. Ed in fatti egli rammenta, come nelle ultime guerre i fuochi degli inglesi dal porto che occupavano colla flotta non giungevano sino al Castelletto, e che quindi non potrebbero or da questo giungere sin colà, tanto più che le cresciute fortificazioni del porto terrebbero ora il nemico ben più lontano che non allora. Conchiude adunque pel progetto della Commissione.

(Cost. Sub. e Risorg.)

CADORNA. Mi si conceda di fare un'osservazione che risponde, a mio avviso, a tutto il discorso dell'onorevole deputato Brofferio.

Egli taccia di municipalità la disposizione dell'articolo secondo perchè non riguarda che due fortezze poste nella stessa città. Io osservo che l'articolo primo ha consacrato un principio il quale è dettato dall'amore della libertà di tutto il paese. Certo è che se vi è qualche forte al quale fin d'ora la Camera conosca che sia applicabile la regola generale stabilita nell'articolo primo, quello stesso principio di libertà generale, che in esso è consacrato, vuole che a cotesto forte se ne faccia immediatamente l'applicazione.

Or dunque tutta la questione si riduce a vedere se la Camera, dalla conoscenza dei luoghi, sia o non convinta che i forti di Castelletto e di S. Giorgio siano essenzialmente diretti all'offesa della città di Genova e nuocciano alla libertà di tutto il paese.

Quanto a me dichiaro che ne sono convintissimo, e che non ho bisogno di far convalidare e confermare questa mia convinzione da rapporti o da altre relazioni militari. Io credo che la giacitura stessa di queste fortezze basti ad indurre una talé convinzione, e spero che varrà a determinare la Camera ad applicare fin d'ora ai forti di Castelletto e di S. Giorgio il principio stabilito dall'articolo primo, e non per tendenza municipale, ma in omaggio a quel principio liberale e generale che è stabilito nell'articolo primo.

Io voterò nello stesso modo per tutti quei forti che si troveranno nella stessa condizione; ma non credo di poter essere